

## Corso teorico - pratico di contabilità generale e bilancio

a cura di: Enrico Larocca – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Matera

### Il recesso del socio nelle società di capitali

#### SINTESI

In materia di recesso del socio da società di capitali, il nuovo diritto societario introduce rilevanti novità che differenziano il trattamento giuridico del recesso nelle società per azioni rispetto alla medesima regolamentazione riferita alle società a responsabilità limitata. In quest'ultime la regolamentazione statutaria può apportare significative differenze che possono rendere più *personalizzata* la disciplina nelle società a responsabilità limitata.

#### Aspetti preliminari del recesso in una società di capitali

La recente riforma del diritto societario, ha apportato significative novità in materia di recesso da società di capitali, con la possibilità, nelle società a responsabilità limitata, di accrescere *l'autonomia statutaria* in materia. Appare rilevante, distinguere nelle quote liquidate ai soci, la componente della quota che rappresenta una restituzione di capitale, irrilevante sotto il profilo reddituale, dalla componente della medesima quota con rilevanza reddituale. A tal fine l'art. 86, comma 5-bis, del T.U.I.R. relativamente alle partecipazioni possedute in regime d'impresa, così recita: *Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.*

# Il commercialista telematico

---

La norma, quindi, stabilisce che nelle ripartizioni di capitale e riserve (*ndr* anche a seguito di recesso ) è considerata *plusvalenza*, solo il valore che eccede il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa. L'istituto del recesso, si pone come *mediazione* tra l'esigenza dei soci di *non restare vincolati senza possibilità di uscita dalla società* e l'esigenza della società di *salvaguardare l'integrità del capitale sociale*. In altri termini, con il recesso, da un lato il socio viene posto nella condizione di *sciogliere il rapporto sociale e di monetizzare l'investimento* – la partecipazione sottoscritta nella società – mentre dall'altro *la società viene posta nella condizione di proteggere l'entità del capitale da un evento che ne determina la riduzione*. Rispetto alla vecchia disciplina codicistica che vedeva l'istituto del recesso come un istituto a valenza straordinaria, azionabile solo in alcune tassative ipotesi, la nuova, nel superare il *principio di tassatività delle motivazioni del recesso*, ha liberalizzato l'istituto concedendo ai soci spazi più ampi di manovra. Ad esempio l'art. 2437, comma 3°, del c.c. in materia di S.p.A. recita: *Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio può recedere con preavviso di almeno 180 giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno*. La disposizione codicistica appena riportata conferma la radicalità dell'innovazione normativa in materia di recesso che apre ad una maggiore libertà dei soci in materia. La conferma di siffatta apertura, verso una maggiore libertà dei soci rispetto alla volontà di proseguire o interrompere il rapporto sociale, trova il suo rafforzamento nell'ultimo comma dell'art. 2437 laddove si afferma che *è nullo ogni patto volto ad escludere o a rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso*, omiss... che dimostra appunto come il codice civile, nella nuova formulazione normativa, abbia inteso si fortificare l'autonomia statutaria ma nel quadro di una tutela generale del diritto del socio ad esercitare il diritto di recesso.

# Il commercialista telematico

Quindi alla luce della nuova normativa che regola il diritto di recesso risulta:

- abrogato *il principio di tassatività delle cause di recesso*;
- limitato *il novero delle cause legali di recesso*;
- introdotto *il principio di valorizzazione della quota al socio recedente in base ai valori correnti*, così come già previsto per le società di persone dall'art. 2289 del c.c.

Nella tabella che segue vengono schematizzate tutte le ipotesi legali di recesso<sup>1</sup>:

Ipotesi legali di recesso		
Caso	Norma di riferimento	Commento
Cambiamento dell'oggetto sociale	art. 2473, co. 1 del c.c.	Trattasi di causa di recesso già contemplata dalla previgente disciplina da valutare in rapporto all'oggetto sociale
Cambiamento del tipo di società	art. 2473, co. 1 del c.c.	Trattasi di causa di recesso già contemplata dalla previgente disciplina
Trasferimento della sede all'estero	art. 2473, co. 1 del c.c.	Trattasi di causa di recesso già contemplata dalla previgente disciplina per la quale occorre domandarsi quale sia il momento di operatività del recesso e cioè se sia quello della data della delibera assembleare o quello della esecuzione della delibera
Fusione o scissione	art. 2473, co. 1 del c.c.	Nuova ipotesi per la quale esiste il dubbio circa la data dalla quale essa diviene operativa
Revoca dello stato di liquidazione	art. 2473, co. 1 del c.c.	Ipotesi novativa che mira a consentire al socio il disinvestimento finanziario della partecipazione

<sup>1</sup> Per un approfondimento del tema segnaliamo un articolo di Lelio Cacciapaglia, Giuseppe Coppola e Roberto Protani in *Contabilità & Bilancio*, ed. Il Sole 24 ore – Sistema Frizzera – n. 2/2006, pag. 5 e ss.

# Il commercialista telematico

---

<b>Eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo</b>	<b>art. 2473, co. 1 del c.c.</b>	<b>Ipotesi novativa collegata al carattere di derogabilità statutaria</b>
<b>Compimento di operazioni di sostanziale modificazione dei diritti dei soci ai sensi dell'art. 2468 del c.c.</b>	<b>art. 2473, co. 1 del c.c.</b>	<b>Ipotesi novativa tesa ad impedire l'impossibilità di fuoriuscita dalla società</b>
<b>Società contratta a tempo indeterminato</b>	<b>art. 2473, co. 2 del c.c.</b>	<b>Ipotesi novativa che consente al socio di uscire dalla società con un preavviso di almeno 6 mesi</b>
<b>Pattuizione circa l'impossibilità di trasferimento della quota sociale</b>	<b>art. 2469, co. 2 del c.c.</b>	<b>Ipotesi novativa che rafforza il diritto dei soci a recedere dalla società quando il trasferimento delle azioni o quote è subordinato al gradimento degli organi sociali o dei soci</b>
<b>Aumento di capitale con offerta delle quote o azioni di nuova emissione a terzi</b>	<b>art. 2481-bis, co. 1, del c.c.</b>	<b>Ipotesi novativa introdotta la fine di salvaguardare gli assetti patrimoniali preesistenti l'aumento di capitale</b>

# Il commercialista telematico

---

## Condizione fondamentale per l'esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso, può essere esercitato dal *socio assente* o dal *socio dissenziente* rispetto ad una certa deliberazione assembleare. Possono esercitare il diritto di recesso, anche i *soci astenuti*, ponendosi il diritto di recesso come *fatto straordinario* ed *essendo stato superato il principio di tassatività delle cause di recesso*.

## Termini e forma del recesso

Quanto al termine, è l'atto costitutivo che generalmente regola tale aspetto della vita societaria. A tal riguardo, l'art. 2437 – bis del c.c. afferma, in materia di S.p.A. che *la lettera raccomandata per la comunicazione del diritto di recesso deve essere spedita entro 15 giorni dall'iscrizione della delibera nel registro delle imprese che la legittima*, specificando :

1. *le generalità complete del socio recedente;*
2. *il domicilio per la notifica degli atti conseguenti a tale procedimento;*
3. *il numero e la categoria di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso.*

Trattandosi di *dichiarazione a carattere recettizio* il termine decorre dalla data di spedizione della raccomandata. *Il rimborso delle quote ai soci receduti deve* – nelle S.r.l. – ai sensi dell'art. 2473, co. 4 del c.c. *essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione fatta alla società*, salva l'ipotesi *di revoca della delibera che legittima il diritto di recesso* o l'ipotesi *di dichiarazione dello scioglimento della società*.

# Il commercialista telematico

---

## Rimborso della partecipazione e metodo di quantificazione della quota

Relativamente alla quantificazione della quota da rimborsare al socio recedente si registra, in questo comparto normativo, una grande novità: *la determinazione della quota deve avvenire in base a bilancio straordinario redatto secondo "criteri di cessione"*. In altri termini, si tratterebbe di determinare il *valore economico complessivo della società* e proporzionare quest'ultimo alla quota di partecipazione da liquidare al socio recedente.

**Formula di determinazione del valore del valore economico complessivo della società con metodo patrimoniale – reddituale.**

$$W = K + (R * iK) a n|i'$$

**Legenda:**

**W= Valore economico complessivo; K = Patrimonio netto rettificato; i = tasso normale di remunerazione del capitale investito; n = periodo di attualizzazione; i' = tasso di attualizzazione**

E qui si evidenzia tutta la portata dell'innovazione, che passa dall'esigenza di tutelare l'integrità del capitale sociale, a quella concorrente del socio che pretende che gli si riconosca un valore di rimborso che valuti *la consistenza patrimoniale attuale e che consideri le prospettive di reddito della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni* (art. 2437-ter del c.c.) .

**Valutazione delle azioni quotate sui mercati regolamentati ( art. 2437-ter, co. 3)**

**Il valore di liquidazione delle azioni quotate sui mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei**

# Il commercialista telematico

---



prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Le deroghe e i criteri di valutazione e di rettifica valutative( art. 2437-ter, co. 4)

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione della quota di liquidazione al socio uscente, indicando quali elementi dell'attivo e del passivo di bilancio possono essere rettificati e con quali criteri



La valutazione della quota al socio uscente in caso di disaccordo ( art. 2437-ter, co. 5)

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro 90 giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale.



## Modalità di rimborso della quota

Il rimborso della quota e delle azioni al socio uscente può avvenire sostanzialmente secondo le seguenti modalità:

1. cedendo le azioni o le quote ai soci superstiti in proporzione alla partecipazione posseduta;
2. cedendo ad un terzo le azioni o le quote con il consenso dei soci;

# Il commercialista telematico

---

3. riducendo il capitale sociale.

In effetti, l'unica modalità di rimborso che comporta rilevazioni nella contabilità della società partecipata, è quella di cui al punto 3), sebbene quest'ultima modalità potrebbe incontrare delle difficoltà di attuazione in base al disposto di cui all'art. 2482 del c.c.

Rimborso per liquidazione della quota al socio uscente ( art. 2482 del c.c. )



(1) La riduzione del capitale sociale può avere luogo nei limiti previsti dal n. 4) dall'art. 2463 del c.c. mediante rimborso ai soci delle quote, omiss....  
(2) la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita dopo 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro lo stesso termine nessun creditore anteriore all'iscrizione della delibera faccia opposizione.

La norma in commento, dunque, stabilisce che *l'opposizione dei creditori anteriori alla iscrizione della delibera di riduzione del capitale sociale, impedisce l'esecuzione della delibera di riduzione*, con la conseguenza che laddove non sia possibile liquidare la quota al socio recedente, *la società verrà posta in liquidazione*.

## Aspetti contabili del recesso da società di capitali

La rilevazione contabile del liquidazione e del rimborso della quota ai soci o agli azionisti parte - secondo una dottrina<sup>2</sup> - da una differenziazione del trattamento contabile dell'operazione nelle S.p.A. nelle quali sarebbe possibile l'imputazione a Conto Economico dell'eccedenza rimborsata al socio rispetto al costo fiscale della partecipazione, negando questa possibilità alle S.r.l. In realtà, il principio contabile n. 28, rivisitato dall'Organismo italiano di contabilità con proprio documento del 30/05/2005, a pag. 27, nella nota n. 22, specifica senza alcuna differenziazione che in caso di insufficienza degli utili e delle riserve disponibili (e del capitale sociale riferito al socio *ndr*) l'importo da rimborsare al socio, *per la differenza gravi sul conto economico*, attraverso l'appostazione di una specifica voce contabile denominata *Costi straordinari da ammortizzare* o *similare*. Sebbene questa soluzione sembri in contrasto con il dato testuale dell'art. 2473, comma 4°, qualora il rimborso al socio uscente non può avvenire a carico delle riserve disponibili e, nei limiti consentiti, a carico del capitale sociale, si deve pur sempre ammettere che la liquidazione della società rappresenta una *extrema ratio* in un comportamento societario – quello delle S.r.l. – dai caratteri marcatamente personalistici.

---

<sup>2</sup> vedi nota 1

# Il commercialista telematico

---

## Casi contabili

Caso di liquidazione quota a socio di S.r.l. per Euro 12.000, ipotizzando che:

1. esistano riserve disponibili sufficienti a copertura della quota da rimborsare;
2. esistano riserve parzialmente sufficienti a copertura della quota da rimborsare;
3. esista un accordo dei soci superstiti teso a finanziare, con versamenti a fondo perduto, la differenza non coperta dalle riserve disponibili e dal capitale sociale.

Caso 1) imputazione del debito verso il socio uscente alla riserva straordinaria e pagamento della quota tramite banca

a) all'atto della liquidazione ed imputazione della quota

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/10/n	SP P - AVII)	Riserve straordinaria	12.000,00	
	SP P - D 14)	Socio X c/recesso		12.000,00
<b>Per rilevazione della quota liquidata al socio X uscente</b>				

b) all'atto del rimborso della quota

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
----------	--------	------------	------	-------

# Il commercialista telematico

	SP P - D 14)	Socio X c/recesso	12.000,00	
01/10/n	SP P D 4)	Banca c/c		12.000,00
Per rimborso della quota al socio X				

Caso 2) imputazione del debito verso il socio uscente in parte alla riserva straordinaria per 10.000 e in parte a carico del capitale sociale per 2.000 euro, con pagamento della quota da rimborsare tramite banca.

a) all'atto della liquidazione ed imputazione della quota

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/10/n	SP P - AVII)	Riserve straordinaria	10.000,00	
	SP P A I)	Capitale sociale	2.000,00	
	SP P - D 14)	Socio X c/recesso		12.000,00
Per rilevazione della quota liquidata al socio X uscente				

b) all'atto del rimborso della quota

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
	SP P - D 14)	Socio X c/recesso	12.000,00	
01/10/n	SP P D 4)	Banca c/c		12.000,00
Per rimborso della quota al socio X				

# Il commercialista telematico

Caso 3) imputazione del debito verso il socio uscente per complessivi 27.000 Euro a carico della riserva straordinaria per 20.000, a carico del capitale sociale per 2.000 euro e a carico dei soci con versamenti a fondo perduto per 5.000 Euro con conseguente rimborso della quota tramite banca.

a) rilevazione del versamento a fondo perduto dei soci

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/10/n	SP A - C IV 1)	Banca c/c	5.000,00	
	SP P A VII)	Versamento soci a fondo perduto		5.000,00
<b>Per rilevazione della versamento dei soci a fondo perduto</b>				

b) rilevazione della liquidazione della quota al socio recedente

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
01/10/n	SP P - AVII)	Riserve straordinaria	20.000,00	
	SP P A I)	Capitale sociale	2.000,00	
	SP P - AVII)	Versamento soci a fondo perduto	5.000,00	
	SP P - D 14)	Socio X c/recesso		27.000,00
<b>Per rilevazione della quota liquidata al socio X uscente</b>				

c) rimborso della quota al socio recedente

Data Op.	BilCEE	Sottoconti	Dare	Avere
	SP P - D 14)	Socio X c/recesso	27.000,00	

# Il commercialista telematico

01/10/n	SP P D 4)	Banca c/c		27.000,00
Per rimborso della quota al socio X				

Caso di rimborso di un socio di una società per azioni non quotata per importo eccedente il costo fiscale della partecipazione. Valore di rimborso complessivo 270.000 Euro.

Si supponga che il patrimonio netto della S.p.A. si così strutturato:

- capitale sociale 10.000.000 di euro diviso in n. 2.000.000 di azioni con valore nominale unitario di 5 Euro;
- riserva legale 2.000.000 di Euro;
- riserva straordinaria 1.500.000 di Euro;
- riserva per sovrapprezzo azioni 500.000 Euro;
- quota posseduta dal socio recedente 1,50 % ;
- valore di rimborso unitario concordato di 9 Euro.

Voce patrimoniale	Importo Totale	% di partecipazione	Quota
Capitale sociale	10.000.000	1,50%	150.000
Riserva legale	2.000.000	1,50%	30.000
Riserva straordinaria	1.500.000	1,50%	22.500
Riserva sovrap. azioni	500.000	1,50%	7.500
Costo fiscale della partecipazione			210.000
Numero delle azioni possedute			30.000
Valore fiscale unitario			7

# Il commercialista telematico

<b>Plusvalore concordato</b>	<b>2</b>
<b>Prezzo di rimborso unitario</b>	<b>9</b>
<b>Valore di rimborso</b>	<b>270.000</b>

Poiché all'azionista viene liquidata una quota di 270.000 Euro, contro un costo fiscale della partecipazione di 210.000, la differenza viene posta a carico del conto economico della società in conformità con il principio n. 28 dell'Organismo Italiano di Contabilità e a quest'ultimo imputata mediante la procedura dell'ammortamento.

<b>Data Op.</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Sottoconti</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>01/10/n</b>	<b>SP P A I)</b>	<b>Capitale sociale</b>	<b>150.000,00</b>	
	<b>SP P - A IV)</b>	<b>Riserva Legale</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>SP P - A VII)</b>	<b>Riserva Straordinaria</b>	<b>22.500,00</b>	
	<b>SP P - A VII)</b>	<b>Riserva sovrapp. azioni</b>	<b>7.500,00</b>	
	<b>SP A - B 7)</b>	<b>Costi straordinari da ammortizzare</b>	<b>60.000,00</b>	
	<b>SP P - D 14)</b>	<b>Azionista X c/liquidaz.</b>		<b>270.000,00</b>
<b>Per rilevazione della quota liquidata all'azionista X uscente</b>				

<b>Data Op.</b>	<b>BilCEE</b>	<b>Sottoconti</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
<b>01/10/n</b>	<b>SP P - D 14)</b>	<b>Azionista X c/liquidaz.</b>	<b>270.000,00</b>	
	<b>SP P - D 12)</b>	<b>Erario c/ritenute</b>		<b>14.062,50</b>
	<b>SP P - D 4)</b>	<b>Banca c/c</b>		<b>255.937,50</b>
<b>Per rilevazione della quota liquidata all'azionista X uscente che possiede la partecipazione</b>				

# Il commercialista telematico

---

**non in regime di impresa. Ritenuta del 12,50% su (30.000+22.500+60.000)**

Giugno 2006

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<http://www.commercialistatelematico.com/>

<http://www.commercialistatelematico.com/newsletter.html>

© 1995 - 2006 Commercialista Telematico. È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro presente su questo sito. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della L. 633/41 e pertanto perseguibile penalmente.